



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/5/URB

N. 18 Registro Generale

Data 10 gennaio 2019

OGGETTO :

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15/09/2008, DEL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO SOTTOSCRITTO IN DATA 28/09/2018 E DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA SOTTOSCRITTA IN DATA 21/09/2018 - ASSISTENZA LEGALE RELATIVA ALL'APPROFONDIMENTO GIURIDICO CIRCA LE AZIONI ESPERIBILI VERSO GLI ENTI SOTTOSCRITTORI NONCHÉ PER LA REDAZIONE DELLE PERTINENTI MESSE IN MORA - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15/09/2008, DEL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO SOTTOSCRITTO IN DATA 28/09/2018 E DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA SOTTOSCRITTA IN DATA 21/09/2018 - ASSISTENZA LEGALE RELATIVA ALL'APPROFONDIMENTO GIURIDICO CIRCA LE AZIONI ESPERIBILI VERSO GLI ENTI SOTTOSCRITTORI NONCHÉ PER LA REDAZIONE DELLE PERTINENTI MESSE IN MORA - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30.05.2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto "*APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021*" n. 75 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto "*BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE*" n. 76 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 27/12/2018 all'oggetto "*APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2019-2021*";

VISTO il provvedimento Sindacale n. 13 in data 20/12/2018 di proroga di nomina del 2018 e sino al 20/05/2019 in qualità di responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D);

PREMESSO:

- CHE in data 15 settembre 2008 è stato sottoscritto, tra il Comune di Vado Ligure, l'Autorità Portuale di Savona, la Regione Liguria e la Provincia di Savona, un Accordo di programma che ha definito compiutamente i rispettivi obblighi riguardanti la realizzazione, nel bacino di Vado Ligure, di una Piattaforma Multifunzionale da destinare alla realizzazione di un nuovo Terminal per il traffico di containers;
- CHE successivamente è stato necessario apportare alcune modifiche all'accordo predetto e quindi sottoscrivere, tra Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (subentrata alla soppressa Autorità Portuale di Savona ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169), Provincia di Savona, Autostrada dei Fiori S.p.A. e Comune di Vado Ligure, un accordo volto all'aggiornamento dell'Accordo di programma sopra citato;
- CHE il testo riformulato dell'Accordo di Programma di cui trattasi è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14 marzo 2018 ed è stato sottoscritto, da ultimo, in data 28 settembre 2018;
- CHE ai sensi dell'articolo 6 del suddetto Accordo di Programma, così come riformulato ai sensi del punto precedente, "*AdSP e il Comune di Vado Ligure, in relazione agli oneri aggiuntivi che l'operatività del nuovo terminal multipurpose e delle attività ad esso correlate porrà a carico dell'attività del Comune di Vado Ligure, si impegnano e si vincolano reciprocamente a sottoscrivere entro il 30/06/2018 una convenzione che disciplinerà i rapporti tra i due enti in merito alla realizzazione e al finanziamento di attività correnti ed eventuali progetti od investimenti.*

Tale obiettivo sarà perseguito valutando l'onere economico che il Comune dovrà sostenere per le suddette attività ed individuando, quindi, le opportune forme di trasferimento di quota parte del gettito delle tasse d'ancoraggio e sulle merci prodotte dalla piattaforma, che verranno riconosciute con trasferimenti annuali per tutta la durata della concessione (50 anni); dal punto di vista quantitativo si stabilisce di trasferire una quota pari al 30% di tale gettito e comunque una quota minima pari a 500.000 euro/anno.

La convenzione prevederà di assentire, con le modalità di legge, in concessione pluriennale al Comune di Vado Ligure le aree demaniali marittime evidenziate nella planimetria allegata sub 10), non assentite dall'AdsP in concessione a terzi per attività commerciali, nautiche o turistico/ricreative, e destinate ad esclusiva fruizione pubblica con applicazione dei canoni minimi previsti dalle vigenti norme.

Relativamente al periodo intercorrente fra l'inizio dei lavori e l'avvio dell'operatività della piattaforma contenitori e, comunque, a partire dal 2017, il trasferimento di cui sopra sarà anticipato al Comune in rate annuali di 500.000 euro, la prima delle quali sarà erogata entro il primo semestre 2018 a fondo perduto quale contributo per la costruzione o l'acquisto di nuovo manufatto da adibire a magazzino ed officina del civico Servizio Manutenzione in coerenza con l'impegno assunto all'art. 5 al punto 2.12 dall'AdSP, mentre le successive saranno pagate entro il primo semestre dell'anno a cui si riferiscono e saranno recuperate deducendole dalle quote del trasferimento relative agli ultimi anni di durata della concessione.”;

- CHE, con la deliberazione n. 120 del 10 settembre 2018, la Giunta Comunale:
 - 1.- ha approvato lo schema della convenzione prevista dall'art. 6 dell'Accordo di Programma in parola;
 - 2.- ha dato mandato al Sindaco di sottoscrivere la suddetta convenzione, in nome e per conto del Comune di Vado Ligure, con facoltà di apportare alla stessa le modifiche necessarie ai fini della sua stipulazione, fermo restando il contenuto sostanziale dello schema come sopra approvato;
 - 3.- ha dato atto che i rapporti in merito alla concessione pluriennale al Comune di Vado Ligure delle aree demaniali marittime, non assentite dall'AdsP in concessione a terzi per attività commerciali, nautiche o turistico/ricreative, e destinate ad esclusiva fruizione pubblica con applicazione dei canoni minimi previsti dalle vigenti norme, saranno regolati con atto separato;
- CHE il Comune di Vado Ligure e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale hanno sottoscritto la suddetta convenzione, da ultimo, in data 21 settembre 2018;
- CHE, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 09.11.2018, è stata approvata la *Programmazione triennale 2019/2021*, predisposta ai sensi dell'art. 7, comma 2, della convenzione indicata in oggetto, contenente la descrizione delle singole voci di spesa previste, suddivise in missioni, e delle finalità perseguite;

CONSIDERATO:

- CHE si registra un significativo ritardo nell'attuazione degli interventi previsti nell'aggiornamento dell'Accordo di Programma di cui trattasi, con particolare riferimento:
 - alla rimozione dall'alveo del torrente Segno delle condotte olii e prodotti energetici ed al trasferimento delle stesse su altro tracciato che consenta il collegamento alla piattaforma;
 - alla nuova viabilità comunale da realizzare parte in viadotto in fregio al centro commerciale Molo 8.44 e parte all'interno della zona "S16" con funzione di asse viario principale e di arteria stradale di collegamento della via Aurelia e della Valle di Vado;
 - alla sistemazione del tratto terminale dell'asta del torrente Segno;
 - alla messa in sicurezza di Rio S. Elena;
 - alla sistemazione urbana dell'area a terra porticciolo con prolungamento pista ciclabile;
 - alla sistemazione della spiaggia in radice ponente e area pescatori (ripascimento e piccolo attrezzaggio);
 - alla realizzazione del nuovo casello autostradale;
 - agli interventi sulla SSV rivolti alla sicurezza stradale, al consolidamento strutturale ed alla mitigazione dell'impatto ambientale;
- CHE alcuni tra gli interventi sopra elencati sono urgentissimi, stanti le previsioni vincolanti dell'Accordo di programma in argomento, i previsti tempi di esecuzione e la correlata stretta dipendenza della funzionalità della piattaforma rispetto alla soluzione delle problematiche viabilistiche, del resto a suo tempo sancita anche in sede di V.I.A.;

- CHE l'AdsP del Mar Ligure Occidentale, con nota vs. prot. 35986 del 24.12.2018, ha chiesto chiarimenti e approfondimenti in merito alla *Programmazione triennale 2019/2021* predisposta dal Comune ai sensi art. 7 della convenzione attuativa indicata in oggetto;

CONSIDERATO inoltre:

- come, in caso di non superamento delle criticità riscontrate, l'Accordo di programma costituisce, notoriamente, un rapporto giuridicamente vincolante e coercibile, come dimostrato anche dall'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2001 e s.m. dove si prevede la possibilità di rimettere ad arbitri le relative controversie;
- come, nel caso, l'Accordo non prefiguri tale eventualità derogatoria, talché, laddove l'Amministrazione Comunale volesse intraprendere azioni verso gli altri soggetti partecipanti all'Accordo per conseguire la corretta attuazione delle previsioni di interesse per la collettività rappresentata, queste rientrerebbero nelle attribuzioni del Giudice Amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, con pieni poteri decisori, anche di accertamento e di condanna all'adempimento e al risarcimento in forma specifica (v. artt. 7 comma 1, e 133, comma 1, del Codice del processo amministrativo, d.lgs. n. 104 del 2010; v. Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2016, n. 64 e giurisprudenza ivi richiamata);

RILEVATA la necessità, stante la complessità e la rilevanza delle poste in gioco, di affidare un incarico professionale di assistenza legale per l'approfondimento giuridico circa le azioni esperibili verso gli enti sottoscrittori per l'attuazione dell'Accordo di Programma, del relativo aggiornamento e della convenzione sopra citati nonché per la redazione delle pertinenti messe in mora;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 recante "*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizio*", con particolare riferimento al comma 1 lettera d) n. 2), che prevede "*Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni*";

ATTESO che l'incarico di assistenza legale di cui trattasi rientra nella definizione di cui sopra, essendo volto a fornire supporto giuridico-legale all'Amministrazione Comunale nell'effettuazione di valutazioni ed attività stragiudiziali prodromiche a probabili futuri contenziosi al fine di tutelare l'integrità dei diritti dell'Ente nella sua qualità di sottoscrittore dell'Accordo di Programma, del relativo aggiornamento e della convenzione di cui all'oggetto;

RITENUTO pertanto di procedere all'individuazione del legale cui affidare l'incarico nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza proporzionalità e pubblicità;

VISTO il curriculum dell'Avvocato Paolo Gaggero, in atti conservato;

DATO ATTO che, nel rispetto dell'articolo 73, comma 3 del vigente Statuto comunale, ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 267/2000, l'individuazione del legale ed il relativo conferimento dell'incarico di assistenza legale, da effettuarsi in conformità alle disposizioni sul conferimento di incarichi professionali da parte dei soggetti pubblici, competono ai Responsabili del Servizio di cui all'art. 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000 in base alla pertinenza della controversia al rispettivo settore di competenza;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), legale esperto in materia di diritto amministrativo ed urbanistico, l'incarico professionale di assistenza legale per l'approfondimento giuridico circa le azioni esperibili verso gli enti sottoscrittori per l'attuazione dell'Accordo di Programma, del relativo aggiornamento e della convenzione sopra citati nonché per la redazione delle pertinenti messe in mora (escluso l'eventuale contenzioso che si ritenesse successivamente di attivare);

VISTO il preventivo formulato dall'Avv. Paolo Gaggero con la nota acquisita agli atti al prot. n. 182 in data 04.01.2019, conservata agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che, per la prestazione sopra descritta, il professionista ha richiesto un compenso pari ad Euro 4.200,00, oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 6.128,30, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, laddove si stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

ACCERTATO che l'acquisto di cui trattasi risulta di importo inferiore ai 5.000,00 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'utilizzo del mercato elettronico;

VISTI:

- il Durc On Line richiesto in data 27.12.2018, da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione acclarata al protocollo al n. 260 in data 07.01.2019, in atti conservata, con la quale l'Avv. Paolo Gaggero dichiara tra l'altro, per le finalità di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, di non esser attualmente titolare di cariche elettive;
- l'estratto da cui risulta che il suddetto Avv. Paolo Gaggero è iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Savona;
- l'esito della consultazione del casellario delle Annotazioni Riservate ANAC, da cui risulta che non sono state individuate annotazioni per lo Studio Legale Quaglia Gaggero;

DATO ATTO:

- CHE non necessita il DUVRI, in quanto attività meramente intellettuale, ai sensi della determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- CHE il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di prestazione di servizi e l'importo è inferiore a 5.000 euro;
- CHE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): Z0926A3FA7;
- CHE, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28.12.2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai 40.000,00 Euro, si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

DATO ATTO che l'impegno di spesa in oggetto, per un importo pari a complessivi **Euro 6.128,30**, è riconducibile alle somme vincolate di cui all'art. 7 della convenzione siglata in data 21.09.2018

con Autorità di Sistema portuale all'oggetto: *Convenzione ai sensi dell'art. 6 dell'accordo di programma sottoscritto tra il Comune di Vado Ligure, l'Autorità Portuale di Savona, la Regione Liguria e la Provincia di Savona il 15/09/2008*;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di conferire all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), l'incarico professionale di assistenza legale per l'approfondimento giuridico circa le azioni esperibili verso gli enti sottoscrittori per l'attuazione dell'Accordo di Programma, del relativo aggiornamento e della convenzione citati in premessa nonché per la redazione delle pertinenti messe in mora (escluso l'eventuale contenzioso che si ritenesse successivamente di attivare);
2. di impegnare la spesa di **Euro 6.128,30**, di cui Euro 630,00 per spese generali al 15%, Euro 193,20 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 1.105,10 per I.V.A. al 22%, a favore del suddetto Studio Legale, imputandola al Capitolo **775/10** ad oggetto "Incarichi professionali legali e di consulenza" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.10.001) del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità (esigibilità 2019);
3. di procedere all'affidamento mediante libero mercato in quanto l'acquisto di cui trattasi risulta di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
5. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
6. di dare atto che l'impegno di spesa in oggetto, per un importo pari a complessivi **Euro 6.128,30**, è riconducibile alle somme vincolate di cui all'art. 7 della convenzione siglata in data 21.09.2018 con Autorità di Sistema portuale all'oggetto: *Convenzione ai sensi dell'art. 6 dell'accordo di programma sottoscritto tra il Comune di Vado Ligure, l'Autorità Portuale di Savona, la Regione Liguria e la Provincia di Savona il 15/09/2008*;
7. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG: **Z0926A3FA7**;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 10 gennaio 2019

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa